

GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO

Gent. le Cliente,

Il Decreto Legge n. 127/2021, che entrerà in vigore il prossimo 15/10, ha previsto, per chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato, **l'obbligo di possedere e di esibire** su richiesta la certificazione verde COVID-19 (**Green pass**) per poter accedere ai luoghi in cui si svolge la suddetta attività.



Quando si applica?

- Dal 15 ottobre 2021
- Fino al 31 dicembre 2021 (termine dello Stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe)

A chi si applica?

Sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta il Green Pass, coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni.

Tale disposizione si applica non solo ai lavoratori dipendenti ma anche autonomi, appaltatori, professionisti, titolari di ditte individuali, formatori, colf, badanti e persino volontari.



NOTA BENE – Tale obbligo non si applica, fino al 30 novembre 2021, ai soggetti in possesso di una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute (**le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione possono essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori** dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Regionali o dai Medici di Medicina Generale che operano nell'ambito della campagna vaccinale).

Dove si applica?

Il possesso e l'esibizione del Green Pass su richiesta, sono previsti obbligatoriamente per accedere a tutti i luoghi di lavoro nei quali viene svolta un'attività lavorativa: aziende, esercizi pubblici, negozi, studi professionali e anche nelle abitazioni private alle quali si accede per lavorare.

Come deve operare il datore di lavoro ?

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo:

- **prioritariamente**, ove possibile, che tali controlli siano effettuati **al momento dell'accesso** ai luoghi di lavoro;

- individuare con atto formale i **soggetti incaricati** dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Tali modalità operative potranno essere integrate nel protocollo Covid e dovranno stabilire puntualmente chi effettuerà e come avverrà il controllo del rispetto delle nuove disposizioni.

Come avvengono i controlli e chi li effettua?

A partire dal 15 ottobre i datori di lavoro dovranno quindi **verificare giornalmente** il rispetto delle prescrizioni sopra elencate applicando le misure di controllo da loro stessi definite.

Il datore di lavoro non può conservare copia del Green pass dei lavoratori e neppure tenere un registro nel quale indicare quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del Green pass.

Ove l'obbligo di verifica non ricada sul titolare (dell'impresa o studio professionale) è necessario:

- la "nomina" di un incaricato alle verifiche
- da formalizzare con "specifico atto scritto"

Si attendono ancora chiarimenti in merito alle modalità di verifica per particolari attività lavorative (esempio controllo dei lavoratori sul cantiere o in trasferta, autisti o lavoratori somministrati e distaccati, lavoratori autonomi e professionisti).

Per i lavoratori in **smart working** è importante puntualizzare che:

- non necessitano del Green Pass se non accedono **mai** al luogo di lavoro;
- il lavoratore "No-Green Pass" non ha diritto ad ottenere lo smart working, la possibilità di concederlo rimane una facoltà del datore di lavoro e in ogni caso non al fine di eludere la norma.

Strumenti di verifica degli accessi

E' possibile scaricare l'app ufficiale del Governo "**VerificaC19**" ai seguenti link:

- Per android
<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>
- Per IOS
<https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.

Molte aziende si stanno dotando di colonnine con lettore Green Pass che in assenza di operatore effettua la lettura e la validità in tempo reale. Tale strumento può essere integrato con gli ordinari sistemi di rilevazione presenza e può essere dotato di stampante che emette un ticket con l'esito della verifica.

Quali sono le conseguenze per il personale sprovvisto di Green Pass?

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del Green Pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro **sono considerati immediatamente assenti ingiustificati** senza diritto alla retribuzione :

- fino alla presentazione della certificazione verde,
- e, *comunque, non oltre il 31 dicembre 2021* (salvo proroghe)

Per le **aziende con meno di 15 dipendenti**, dopo il quinto giorno consecutivo di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore dalla prestazione lavorativa se intende sostituirlo con un altro lavoratore ma solo per un periodo **non superiore a 10 giorni rinnovabili per una volta sola**.

Non è ancora chiaro come si dovrà operare dopo i 20 giorni di sospensione qualora il lavoratore non abbia ancora provveduto a regolarizzare la sua posizione.



OSSERVA - In ogni caso **non sono previste conseguenze disciplinari** per il lavoratore che mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, salvo il caso in cui cerchi di eludere in modo fraudolento il rispetto dell'obbligo normativo.

Quali sanzioni sono previste in caso di violazione degli obblighi?

La violazione degli obblighi previsti è punita con una **sanzione amministrativa**:

Per i datori di lavoro: da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 euro :

- per la mancata adozione delle misure organizzative prima del 15 ottobre
- per il mancato controllo dell'accesso a partire dal 15 ottobre;

Per i lavoratori: da un minimo di 600 ad un massimo di 1500 euro :

- per l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti.

Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

Vi invitiamo a consultare il proprio consulente per la sicurezza del lavoro per adempiere correttamente alle previsioni accennate nella presente circolare, in particolar modo per l'attuazione delle misure organizzative volte a verificare il rispetto delle stesse.

Qualora fossero emanati maggiori chiarimenti sarà nostra cura informarvi a riguardo.

Treviolo, 30 settembre 2021

Il Team
Liberio & Partners Stp